

STATUTO

DI

**"Comunità Energetica Rinnovabile
Solidale Area Vasta Etrusca
Società Cooperativa"**

in sigla:

"CER SAVE - Soc. Coop."

(SCHEMA)

Indice generale

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA.....	4
ART. 1 (DENOMINAZIONE).....	4
ART. 2 (DURATA E ADESIONI)	4
TITOLO II - SCOPO – OGGETTO.....	4
ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO).....	4
ART. 4 (OGGETTO SOCIALE).....	6
TITOLO III - SOCI	10
ART. 5 (REQUISITI DEI SOCI)	10
ART. 6 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)	11
ART. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE).....	11
ART. 8 (OBBLIGHI DEL SOCIO)	12
ART. 9 (DIRITTI DEI SOCI)	12
TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI	12
ART. 10 (IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE)	12
ART. 11 (TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI)	13
ART. 12 (MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI)	13
ART. 13 (DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI)	14
ART. 14 (AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA).....	15
ART. 15 (DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE)	16
ART. 16 (STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO).....	16
ART. 17 (STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI).....	16
TITOLO V - RISTORNI.....	18
ART. 18 (RISTORNI)	18
TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.....	18
ART. 19 (ELEMENTI COSTITUTIVI)	18
ART. 20 (CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE).....	19
ART. 21 (BILANCIO DI ESERCIZIO).....	19
TITOLO VII - GOVERNO DELLA SOCIETÀ'	20
ART. 22 (ORGANI SOCIALI)	20
ART. 23 (ASSEMBLEA)	21
ART. 24 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI).....	22
ART. 25 (MODALITÀ DI CONVOCAZIONE).....	22
ART. 26 (VOTO).....	23
ART. 27 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA).....	24
ART. 28 (ASSEMBLEE SEPARATE).....	24
ART. 29 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	24
ART. 30 (COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	25
ART. 31 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SOCIETÀ).....	26
TITOLO VIII - CONTROVERSIE	26
ART. 32 (CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRALE).....	26
TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	26
ART. 33 (SCIoglimento ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)	26
TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	27

Allegato 2- Statuto

ART. 34 (REGOLAMENTI).....	27
ART. 35 (CLAUSOLE MUTUALISTICHE)	27

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede legale in Cecina (LI) c/o Consorzio Polo Tecnologico Magona, Via del Polo Tecnologico, la Società Cooperativa denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - SOLIDALE AREA VASTA ETRUSCA SOCIETÀ COOPERATIVA - Società Cooperativa", in sigla "CER – SAVE - Soc. Coop."

La Cooperativa si costituisce quale Comunità Energetica Rinnovabile ed opera in applicazione del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii., dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2045 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

I soci, attraverso la partecipazione alla Cooperativa, perseguono benefici di natura ambientale, economica e sociale per loro stessi, per la comunità e per le aree locali in cui opera la Cooperativa e non persegue l'ottenimento di profitti finanziari.

La Cooperativa che è retta dai principi della mutualità prevalente è senza fini di lucro e, pertanto, vige il divieto di distribuzione dei dividendi ai soci operatori.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci, intende procedere sia all'acquisto, sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra i soci.

La Cooperativa, pertanto, si prefigge di attuare uno scambio mutualistico plurimo con i propri soci ai sensi dell'art. 2513 del c.c., prevedendo quello di utenza di beni o servizi, nonché quello di apporto di beni o servizi, ai sensi dell'art. 2512 del c.c.

La Cooperativa è apartitica e indipendente, si propone di realizzare un modello

energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sull'utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili. La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile.

La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità, anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità e alle povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.

I soci che esercitano poteri di controllo possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21 e ss.mm.ii., le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile.

La partecipazione dei membri o dei soci alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della Cooperativa stessa.

La Cooperativa, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, c. 2 lettera g) del D.M. 414 del 07.12.2023, assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa come espresso nell'Allegato al D.M. medesimo, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Analogamente, la Cooperativa assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano i propri soci, sui benefici a loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori e intende contribuire allo sviluppo e al consolidamento del Movimento cooperativo provinciale, nazionale ed europeo.

La Cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia, onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente, la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore dei soci e dei non soci, le seguenti attività:

- provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, e alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;
- condividere, all'interno della stessa Comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della Comunità Energetica Rinnovabile;
- valorizzare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.;
- formalizzare accordi con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- gestire, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, la Comunità Energetica Rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della Comunità Energetica, al trattamento dei dati e per la gestione dei necessari rapporti con il GSE;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio, all'efficienza energetica e alla flessibilità;
- promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia

rinnovabile;

- educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, sostenendo e promuovendo progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla sua capacità di proteggere e di accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;
- promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- acquisire attraverso contratti di affitto, tramite diritto di superficie o altre modalità analoghe la possibilità di esercitare una delle precedenti attività su beni immobili altrui;
- offrire beni o servizi di mobilità sostenibile, volti a ridurre il numero dei veicoli circolanti ed in sosta e, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato;
- offrire beni o servizi volti a favorire un utilizzo, una gestione e una manutenzione collettiva dei veicoli; promuovere l'uso di veicoli realizzati con tecnologie volte a garantire un risparmio energetico, un minor impatto ambientale e una riduzione delle materie prime utilizzate per produrre o far circolare i veicoli; sviluppare progetti volti ad incentivare l'utilizzo di veicoli di diversa tipologia;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o enti pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei soci;
- promuovere forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- ideare, sviluppare e partecipare, anche con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- realizzare promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletters, canali di

stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici inerenti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;

- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;
- promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia;
- promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa;
- ideare, sperimentare e commercializzare prodotti e servizi ad impatto sociale, culturale ed ambientale;
- ricercare collaborazioni con Università, Centri di Ricerca, Start-up per lo sviluppo di innovazioni nel settore delle fonti rinnovabili e della efficienza energetica;
- ricerca di opportunità di finanziamento per lo sviluppo della società, partecipazione e adesione anche in partnership nazionali e internazionali a Bandi europei e nazionali;
- promuovere le attività della società anche in collaborazione con altre Comunità Energetiche Rinnovabili costituite in Italia e altri Enti mutualistici di produzione e/o consumo di energia.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente, sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle Comunità Energetiche, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci

Allegato 2- Statuto

- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio, sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate; la Cooperativa può costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e sue eventuali norme modificative ed integrative, ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile.

La Cooperativa, inoltre, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

È tassativamente ed in ogni caso vietata ogni attività di raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto.

La Cooperativa può decidere di emettere azioni di socio sovventore o di partecipazione Cooperativa, obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari previsti dall'articolo 2526 del Codice Civile. La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo 2514 del Codice Civile. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione dei titoli. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto dei titoli rimasti inoperti. I titoli non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai non soci.

Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, co.1 lett. c, del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un nuovo responsabile.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche, PMI, associazioni, gli Enti territoriali o le Autorità locali comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., le Amministrazioni Comunali, gli Enti di ricerca e formazione, gli Enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le Amministrazioni locali contenute nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:

- a) **soci fondatori pubblici:** categoria riservata agli enti territoriali e locali che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo della Cooperativa e conservino tale qualifica. Ai sensi degli art. 2542, comma 2, e 2543 c.c.
- b) **soci cooperatori¹:**
 - soci cooperatori consumatori: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;

¹ Risulta possibile prevedere diverse categorie di soci cooperatori in relazione allo scambio mutualistico effettuato (es: soci cooperatori produttori; soci cooperatori utenti; soci cooperatori produttori e utenti.). Per converso, non possono assumere la qualifica di socio cooperatore quei soggetti che non instaurano alcuno scambio mutualistico con la Cooperativa.

- soci operatori produttori: produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa;
- soci operatori prosumer: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa.

c) **soci finanziatori**. La categoria di Socio Finanziatore è composta da soggetti che, pur non partecipando direttamente alle attività produttive o di consumo della Cooperativa, desiderano sostenere e promuovere gli obiettivi della Cooperativa attraverso apporti finanziari. Questi soci possono essere persone fisiche, giuridiche o enti che condividono i valori della Cooperativa e intendono contribuire al suo sviluppo economico e sociale.

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

d) **soci collaboratori**: I soci collaboratori, al pari dei soci operatori, pur non rientrando nelle categorie di soci produttori, consumatori o prosumer, condividono le finalità e gli obiettivi della Cooperativa Energetica Rinnovabile. Questo socio può contribuire allo sviluppo della CER attraverso forme alternative di scambio mutualistico, come la fornitura di competenze, servizi o risorse.

Art. 6 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

La CER SAVE Soc. Coop ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma e effettivamente controllata dai soci.

Chi intende essere ammesso come socio persona fisica dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta secondo modalità e schemi stabiliti dal Regolamento.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci;

d) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di mantenere diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore/gestore di servizi energetici e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, o interruzione del rapporto sociale, eventuali corrispettivi maturati fino a quella data, in modo equo e concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

I soci cooperatore e collaboratore hanno il diritto di essere preferiti ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 10 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art.19 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore, che intenda trasferire le azioni, deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci operatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 C.C.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 12 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 Cod. Civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 Cod. Civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci operatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici e/o amministrativi differenziati per categorie.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista da essi predisposta di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 13 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio non inferiore alla misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i

dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C..

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti Cod. Civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art. 14 (Azioni di partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione Cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 13.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa nei confronti della Cooperativa.

I soci fondatori partecipano al capitale sociale come definito nell'Atto costitutivo.

Art. 15 (Diritti di partecipazione alle assemblee)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Art. 16 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Cod. Civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 15.

Art. 17 (Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni)

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del Codice Civile e in conformità all'art. 2526 del Cod. Civ. Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci a eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso,

con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera di emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della Cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il Consiglio provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato o qualora il medesimo non abbia indicato un acquirente gradito, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del Codice Civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e da quanto stabilito dal presente Statuto.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa.

Il fondo costituito a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi può essere ridotto in conseguenza di perdite con eventuale diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre voci del patrimonio netto secondo quanto stabilito in sede di emissione. Sono fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 11-octies disp. att. Cod. Civ. nei confronti dei quali vale il principio del pari passu.

In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore, fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 11-octies disp. att. Cod. Civ. nei confronti dei quali vale il principio del pari passu.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., i titolari di strumenti finanziari potranno

esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. C.C., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO V - RISTORNI

Art. 18 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Codice Civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base degli acquisti di beni e servizi effettuati dai soci in ciascun esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti, l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) **dal capitale sociale**, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25 (venticinque) euro;
- dalle azioni di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo e massimo fissato dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) **dalla riserva legale formata** con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) **dall'eventuale sovrapprezzo** formato con le somme versate dai soci ai sensi del

precedente articolo 8;

d) **dalla riserva straordinaria;**

e) **dalle riserve divisibili** (in favore dei soci finanziatori);

f) **dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi** disciplinati dai precedenti articoli, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli stessi;

g) **da ogni altro fondo di riserva** costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del Codice Civile.

Art. 20 (Caratteristiche delle azioni cooperative)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge, con la previsione dell'obbligatorietà di redigere, prima dell'inizio di ogni esercizio, un

budget economico annuale o triennale, un aggiornato Piano degli investimenti e un aggiornato Piano degli interventi di manutenzione.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 10 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del Codice Civile e all'art. 11 della Legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) a eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori, delle azioni di partecipazione cooperativa e dei sottoscrittori di strumenti partecipativi diversi dalle azioni nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e), g) dell'articolo 19.

Fatte salve le destinazioni obbligatorie per legge ovvero ai sensi di specifiche norme del presente Statuto e relativi regolamenti societari, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 18, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e f).

TITOLO VII - GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 22 (Organi Sociali)

Sono organi della Società:

- A) L'Assemblea dei Soci e le Assemblee separate;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Collegio Sindacale, se nominato;
- D) Il Comitato Scientifico, se nominato.

Art. 23 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie generali od ordinarie separate e straordinarie.

Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio con la previsione dell'obbligatorietà di redigere, prima dell'inizio di ogni esercizio, un budget economico annuale o triennale, un aggiornato il Piano degli investimenti e un aggiornato Piano degli interventi di manutenzione;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 34 e alla relativa delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, ove costituito, al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca ai sensi di legge;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, con deliberazione a maggioranza semplice, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Art. 25 (Modalità di convocazione)

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante

comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) mediante avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- b) mediante inserzione presso le sedi della Cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita in Statuto, usare qualunque altra e ulteriore forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- b) la pubblicazione sul periodico «La Cooperazione Italiana», almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino nel domicilio risultante dal libro soci;
- d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci o strumenti web, app, di cui la Cooperativa sia dotata.

Le assemblee possono tenersi anche fuori dalla sede legale purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 26 (Voto)

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche e/o che hanno la rappresentatività di una

collettività, potranno avere fino ad un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota azionaria detenuta oppure al numero dei propri associati o soci.

I Soci Fondatori Pubblici hanno i seguenti diritti speciali:

- a) Nomina di almeno i 3/5 dei membri del Consiglio di amministrazione;
- b) Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) Veto sulle modifiche a oggetto sociale, trasformazione, scioglimento, cessione di impianti;
- d) Quorum rafforzato (2/3 dei voti dei Soci Fondatori) per le delibere di cui sopra.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Al socio presente in assemblea non può essere conferita più di una delega di voto, cui possono aggiungersi solo i voti esercitabili come rappresentante legale di altri soci. Il socio finanziatore può rappresentare in assemblea solo soci finanziatori. Il socio cooperatore può rappresentare in assemblea qualsiasi socio.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Ai soci cooperatori e collaboratori è possibile attribuire un voto plurimo in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Art. 28 (Assemblee separate)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 C.C., la Cooperativa istituisce le assemblee separate.

Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione (CDA) è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5, prevedendo la rappresentatività in base alla categoria di appartenenza, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea potrà scegliere i consiglieri da una rosa di minimo 6 candidati proposti dalle categorie rappresentative degli interessi pubblici. I candidati devono avere adeguate competenze relativamente a una o più delle attività di cui all'articolo 4. I candidati non devono essere legati alla Cooperativa, o a enti controllati da questa, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

I soci fondatori potranno presentare una lista autonoma, dalla quale saranno eletti i più votati fino al raggiungimento del quorum previsto dall'art 26.

Il CDA nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il CDA provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il CDA è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni trimestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il CDA, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota azionaria;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile;
- c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies C.C. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 31 (Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società)

Le funzioni del Presidente saranno disciplinate nel Regolamento.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Art. 32 (Clausola di mediazione ed arbitrale)

Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della Raccomandata RR di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 – duodecime del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori e ai detentori di strumenti finanziari partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514, cod. civ., al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori e per i sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi ibridi di cui ai precedenti articoli a loro dedicati.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)

L'organo amministrativo elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea al fine di:

- disciplinare il funzionamento interno;
- disciplinare il raccolto di prestito sociale;
- regolamentare i rapporti mutualistici tra la Società Cooperativa ed i soci;
- le vicende inerenti la condizione di socio.

Art. 35 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.